



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali



E.prot DVA-2012-0020934 del 31/08/2012

Prefettura U.T.G. e Questura Taranto	
Centro Telecomunicazioni	
30 AGO 2012	
NR. PROT.	572

Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

29 agosto 2012

Prot. n. 15785/16.5/Gab

Al MINISTERO DELL'INTERNO
Gabinetto

ROMA

Al MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Gabinetto

ROMA

OGGETTO: Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto.

Con riferimento alla nota vicenda dello stabilimento siderurgico in oggetto, si trasmette copia del dispositivo emesso dal Tribunale del Riesame di Taranto - Sezione Feriele in data di ieri, 28 agosto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ufficio di Gabinetto

30 AGO 2012

Il Vice Capo di Gabinetto

D'ORDINE DEL PREFETTO
IL CAPO DI CABINETTO
(Di Stani)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
RICEVUTO IL
31 AGO. 2012
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Ufficio di Gabinetto

U.prot GAB-2012-0013995 del 30/08/2012

IL TRIBUNALE DI TARANTO -SEZIONE FERIALE

composto dai seguenti sigg magistrati :

don Pietro Genoviva	Presidente est
dott Filippo Di Tedaro	Giudice
dott.ssa Elvia Di Roma	Giudice

- Visto il provvedimento emesso in data 7.8.2012 dal Tribunale del Riesame (motivazioni depositate il 20.8.2012) con cui, pur confermandosi il sequestro senza facoltà d'uso di parte delle aree e degli impianti del locale stabilimento industriale ILVA, disposto dal G.I.P. il precedente 25 luglio, la disposta misura cautelare reale veniva significativamente modificata mediante la nomina del dott Ferrante quale co-amministratore giudiziale, munito di pari compiti e poteri rispetto agli originali tre custodi, nonché sostituendosi il precetto del GIP in ordine all'immediata avvio delle " procedure tecniche a di sicurezza per il blocco delle specifiche lavorazioni e lo spegnimento degli impianti" con la seguente e testuale disposizione : "Dispone che i custodi garantiscano la sicurezza degli impianti e li utilizzino in funzione della realizzazione di tutte le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo e della attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti" ;
- Rilevato che la menzionata, radicale modifica della concreta modalità attuative del disposto sequestro giudiziario ha ormai radicato la competenza di questo Tribunale del Riesame (e per caso della sua Sezione FERIALE, come sopra composta) a conoscere e risolvere gli incidenti di esecuzione derivanti dalla concreta attuazione del menzionato sequestro preventivo, ai sensi dell'art 665 cpv app, norme di portata generale, ritenuta pacificamente applicabile anche agli incidenti di esecuzione relativi ai sequestri (Cass nn 40571/2010 , 30100/2009 e 19918/2003) ;
- Rilevato che l'istante dott Ferrante, nella sua qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante della ILVA spa, con il ricorso del 14.8.2012 chiede appunto a questo Tribunale, quale Giudice dell'esecuzione del suo provvedimento del 7.8.2012, di chiarire e determinare con quali concrete modalità e a cura di quali custodi ed amministratori giudiziari debba essere eseguito il sequestro preventivo, essendo sorta a tal proposito contrasto tra le parti, a seguito dell'adozione dal GIP, in data 10 ed 11 agosto 2012, di due provvedimenti palesemente divergenti da quanto disposto dal Tribunale del Riesame (nel primo circoscrivendosi e limitandosi le competenze del dott Ferrante, nel secondo addirittura revocandolo dall'incarico);

